



DIREZIONE PROVINCIALE DI: GROSSETO

UFFICIO TERRITORIALE DI: GROSSETO

Registrazione di Atto Privato

Il 23/10/2024, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TZN, serie 3, numero 1892

data di stipula: 01/10/2024

ident.vo telematico: TZN24L001892000LC per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 91543110158

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

91543110158				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24



Cristina MAZZI (*)
Firma su delega della Direzione Provinciale Chiara Santini



Verbale di Assemblea Straordinaria

n. 1 del 01/10/2024

L'anno Duemila ventiquattro il giorno Uno del mese di ottobre, alle ore 20:30 tramite piattaforma WEB ZOOM MEETING, si è tenuta l'Assemblea Straordinaria dei soci, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica sede legale dell'associazione.
2. Nomina del Consiglio Direttivo.
3. Approvazione di nuovo testo dello Statuto e contestuale abrogazione del testo previgente.
4. Varie ed eventuali.

Di tutti i punti all'ordine del giorno è stata data notizia con la convocazione e si è provveduto all'invio di tutti gli allegati utili alle discussioni e votazioni assembleari.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Sig. Oneto Albino, Presidente e legale rappresentante pro tempore dell'Associazione e funge da Segretaria la Sig.ra Grassi Daniela.

Sono presenti n. 56 associati su 109 iscritti di cui n. 50 in proprio e n. 6 per delega.

Il presidente rileva che l'assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone presenti corrisponde a quello richiesto dallo statuto all'art. 14 c.4 per la validità dell'assemblea straordinaria di seconda convocazione.

Pertanto ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare trattandosi di assemblea in seconda convocazione, per cui se ne dichiara aperta la seduta.

Sono, inoltre, presenti all'Assemblea i Sig.ri:

- Dott. Federico Idili in qualità di Organo di Controllo monocratico;
- Dott. Simone Spaventi in qualità di Commercialista dell'Associazione.

Compiuto l'accertamento si procede con l'illustrazione dei punti posti all'ordine del giorno.

1. Cambio della sede legale dell'Associazione

Il presidente informa che si rende necessario il cambio della sede legale dell'Associazione per una migliore organizzazione amministrativa della stessa, variando la sede legale da "Via Alessandro Volta,10 20051 Cassina de' Pecchi (MI)" a "Largo Sacco,1 58100 Grosseto".

Si procede, quindi, alla votazione con il conteggio dei favorevoli e dei contrari, mediante la Chat di Zoom, dalla quale risulta, a fine votazione, che l'Assemblea approva come segue:

- Voti a favore: n. 56;
- Voti contrari: n. 0;
- Astenuti: n. 0;

L'Assemblea all'unanimità delibera di approvare il cambio della sede legale dell'Associazione da "Via Alessandro Volta,10 20051 Cassina de' Pecchi (MI)" a "Largo Sacco,1 58100 Grosseto".

2. Nomina del Consiglio Direttivo.

Il presidente informa che a seguito delle dimissioni in qualità di consiglieri del direttivo da parte dei Sigg.ri Rabiolo Michele e Lo Verde Alessandra, propone che il numero dei consiglieri del direttivo si riduca a 5 membri *(nella fascia dai 3 ai 5 membri)*.

I restanti consiglieri in carica, di seguito elencati, confermano la propria disponibilità per la nomina: Sig. Oneto Albino, Sig. Calisti Samuele, Sig.ra Grassi Daniela, Sig.ra Oneto Irene, Sig. Oneto Riccardo Simone.

Si procede, quindi, alla votazione con il conteggio dei favorevoli e dei contrari, mediante la Chat di Zoom, dalla quale risulta, a fine votazione, che l'Assemblea approva l'elezione dei n. 5 componenti del Consiglio Direttivo per il triennio 01 Ottobre 2024 - 01 Ottobre 2028 come segue:

- Voti a favore: n. 56;
- Voti contrari: n. 0;
- Astenuti: n. 0;

L'Assemblea all'unanimità delibera di approvare la nomina del consiglio direttivo composto da n. 5 membri per il triennio 01 Ottobre 2024 al 01 Ottobre 2028.

Espletato questo compito il Presidente dà lettura dei nominativi dei componenti del Consiglio Direttivo: Sig. Oneto Albino, Sig. Calisti Samuele, Sig.ra Grassi Daniela, Sig.ra Oneto Irene, Sig. Oneto Riccardo Simone.

Il Presidente dell'Assemblea comunica agli eletti che la prima riunione del Consiglio Direttivo sarà entro quindici (15) giorni dalla data odierna e dovrà riunirsi e provvedere all'elezione del Presidente, Vice Presidente ed all'assegnazione delle

ulteriori cariche, secondo quanto previsto dall'art. 16 commi L e M del vigente statuto.

3. Approvazione di nuovo testo dello Statuto e contestuale abrogazione del testo previgente.

A seguito di quanto esposto nei precedenti due punti all'ordine del giorno, il Presidente propone di non modificare semplicemente lo statuto per non rischiare di non inserire alcune previsioni inderogabili per un ente del Terzo settore ma propone l'approvazione di un nuovo statuto adeguato al D.Lgs. 117/2017 e contestuale abrogazione del testo previgente.

Segue la lettura delle modifiche e integrazioni proposte allo statuto in vigore.

Si procede, quindi, alla votazione con il conteggio dei favorevoli e dei contrari, mediante la Chat di Zoom, dalla quale risultano:

Voti a favore: n. 56;

Voti contrari: n. 0;

Astenuti: n. 0;

L'assemblea all'unanimità delibera di approvare il nuovo statuto associativo posto in Allegato A al presente verbale.

Il Presidente informa che - approvato il testo del nuovo statuto - si deve adesso provvedere a registrare lo stesso all'Agenzia delle Entrate e conseguentemente trasmettere tutta la documentazione al RUNTS al quale questa Associazione APS è iscritta al numero di Repertorio 40115.

L'Assemblea all'unanimità delibera di dare mandato al legale rappresentante dell'Associazione, perché proceda alle necessarie trasmissioni e/o registrazioni, con facoltà di delega a soggetto individuato dallo stesso legale rappresentante per lo scopo.

Esauriti i punti all'Ordine del Giorno e null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea.

Il Segretario
Daniela Grassi

REGISTRO AGROSSETO
IL 23/10/2024
N. 1852 MOD. 3

Il Presidente
Albino Oneto

ORIGINALI AL N. 1852
Cristina MAZZI (*)
Direttrice Provinciale Emilia Romagna

STATUTO

M.A.S.D. Multi Attività Servizi Dedicati APS



1

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita, l'associazione denominata: "M.A.S.D. Multi Attività Servizi Dedicati APS" di seguito, in breve, "associazione". L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.
2. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.
3. L'associazione ha sede legale nel Comune di Grosseto (GR) e può istituire sedi secondarie. La sua durata è illimitata.
4. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.

Art. 2 - Finalità

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'associazione intende recare aiuto e sostegno alle persone e alle famiglie in condizione di fragilità fisica, economica e sociale e con particolare attenzione a:
 - sostenere i minori in situazioni di abbandono materiale e morale e con gravi difficoltà familiari favorendo gli inserimenti familiari;
 - sostenere i bambini e gli adolescenti che vivono in particolari situazioni di disagio economico e relazionale;
 - garantire un aiuto ai gravi emarginati sociali, con assistenza domiciliare e ospedaliera, utilizzando case o centri di accoglienza diurna e notturna, mense per la distribuzione di vitto, ecc.;



- garantire un aiuto agli anziani, ai portatori di handicaps, agli ammalati ed a ragazze madri con assistenza domiciliare ed ospedaliera, diurna e notturna, generica e infermieristica come:
 - a) singole prestazioni infermieristiche (iniezioni, medicazioni, fleboclisi, ecc..);
 - b) consulenza e sostegno psicologico;
 - c) servizio ginecologico e pediatrico;
 - d) servizio dietetico, cura e igiene della persona;
 - e) riordino dell'alloggio, piccole commissioni, ritiro documenti, semplice compagnia;
 - f) servizio trasporto bambini, anziani e disabili.
 - g) assistenza detenuti ed ex-carcerati.
 - h) raccolta e distribuzione di pacchi viveri e vestiario ai poveri del territorio nazionale ed ai poveri di paesi stranieri, con la gestione di un banco alimentare e di un guardaroba.
 - i) costituzione di centri di ascolto, di consulenza, di assistenza.
 - j) diffondere il messaggio cristiano mediante incontri, convegni, rappresentazioni, spettacoli, trasmissioni radio e televisive, proiezione di filmati o diapositive, acquisto produzione e diffusione di pubblicazioni, di letteratura ed altro;
 - k) costituzione di asili nido e scuole dell'infanzia;
 - l) costituzione centri di formazione di cui alla direttiva MIUR 21 marzo 2016 n.170;

per il raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà compiere tutte le operazioni marginali di natura immobiliare, commerciale e finanziaria ritenuta necessaria ed utile al conseguimento degli scopi sociali;

potrà inoltre:

- acquistare, affittare e gestire impianti propri o di terzi per la realizzazione delle finalità previste;
- facilitare il processo evolutivo-educativo delle persone utilizzando ambienti familiari, strutture, centri ricreativi, campeggi, luoghi di ritrovo, scuole private e pubbliche avvalendosi inoltre di servizi innovativi in collaborazione con i familiari e la

realizzazione di servizi per il tempo libero per bambini e giovani in particolare nei periodi di sospensione scolastica;

- istituire con le stesse finalità, piccole comunità familiari, comunità alloggio o gruppi spontanei.

Art 3 - Attività di interesse generale

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:

- lett. a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
- lett. u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 117/2017.

2. In particolare l'associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

- organizzare e gestire "asili nido" e "scuola dell'infanzia";
- organizzare e gestire CENTRI DI ASCOLTO, DI CONSULENZA, DI ASSISTENZA nel territorio come primo punto di riferimento e di aiuto per le persone e le famiglie in stato di bisogno oltre ad attività di *co-working* in modo da agevolare l'inserimento nel mondo lavorativo dei giovani;

- organizzare e gestire l'attività di distribuzione e cessione gratuita di alimenti e vestiario a sostegno di persone svantaggiate e di mense per la distribuzione di vitto;
- organizzare e realizzare l'attività di distribuzione di pacchi viveri e vestiario ai poveri e per i poveri di paesi stranieri, con la gestione di un banco alimentare e di un guardaroba;
- promuovere e realizzare campi estivi per minori;
- organizzare e realizzare corsi di formazione per la diffusione della pratica del volontariato;
- costituire e gestire centri di formazione, secondo la direttiva MIUR 21 marzo 2016 n.170, di cui agli ambiti trasversali: 1. (didattica e metodologie), 2. (metodologie e attività laboratoriali), 3. (innovazione didattica e didattica digitale), 4. (didattica per competenze e competenze trasversali), 5. (gli apprendimenti) ed agli ambiti specifici: 2. (orientamento e dispersione scolastica), 3. (bisogni individuali e sociali dello studente), 5. (alternanza scuola-lavoro), 6. (inclusione scolastica e sociale), 7. (dialogo interculturale e interreligioso), 8. (gestione della classe e problematiche relazionali), 11. (sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media), 12. (cittadinanza attiva e legalità);
- organizzare e gestire un servizio di assistenza domiciliare e ospedaliera, utilizzando case o centri di accoglienza diurna e notturna;
- organizzare e gestire un servizio di assistenza domiciliare, diurna e notturna, generica e infermieristica agli anziani, ai portatori di handicaps, agli ammalati e a ragazze madri attraverso:
 - singole prestazioni infermieristiche;
 - consulenza e sostegno psicologico;
 - servizio ginecologico e pediatrico;
 - servizio dietetico, cura e igiene della persona;
 - riordino dell'alloggio, piccole commissioni, ritiro documenti, semplice compagnia;
 - servizio di accompagnamento per bambini, anziani e disabili;
- organizzare e gestire un servizio di assistenza ai detenuti e ad ex-carcerati;
- istituire piccole comunità familiari, comunità alloggio o gruppi spontanei;

- promuovere e realizzare incontri, convegni, rappresentazioni, spettacoli, trasmissioni radio e televisive, proiezione di filmati o diapositive, acquisto produzione e diffusione di pubblicazioni, di letteratura ed altro anche in collaborazione con enti pubblici e privati per diffondere il messaggio cristiano.

Per il raggiungimento degli scopi sociali e la realizzazione delle suddette attività, l'associazione potrà compiere tutte le operazioni marginali di natura immobiliare, commerciale e finanziaria ritenuta necessaria ed utile al conseguimento degli scopi sociali. POTRÀ INOLTRE:

- acquistare, affittare e gestire impianti propri o di terzi per la realizzazione delle finalità previste;
- utilizzare ambienti familiari, strutture, centri ricreativi, campeggi, luoghi di ritrovo, scuole private e pubbliche avvalendosi inoltre di servizi innovativi in collaborazione con i familiari e la realizzazione di servizi per il tempo libero per bambini e giovani in particolare nei periodi di sospensione scolastica.

3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
4. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 4 - Attività diverse

1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al consiglio direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.

Art. 5 - Raccolta fondi

1. L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 - Ammissione

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
2. L'associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri enti di terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.
3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
4. I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari.
 - 4.1 I soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto.
 - 4.2 I soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale ed a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal consiglio direttivo.
 - 4.3 I soci onorari sono tutti coloro ai quali il consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.
5. L'ammissione alla associazione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.
6. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
7. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dal consiglio direttivo.
2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito.
3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
4. Ciascun associato ha diritto:
 - a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
 - b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
 - d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
 - e) di recedere in qualsiasi momento.Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.
5. Ciascun associato ha il dovere di:
 - a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi sociali;
 - b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
 - c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal consiglio direttivo.

Art. 8 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento o esclusione.
2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo,

ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa.
4. I soci provvedono al versamento del rinnovo delle quote associative annuali entro il primo bimestre di ogni anno.
5. La qualità di associato si perde per decadenza, deliberata dal consiglio direttivo, trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.

La delibera del consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 9 - Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art. 10 - Organi sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il consiglio direttivo;

- c) il presidente.
 - d) l'Organo di controllo, nei casi in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria.
2. Gli organi sociali hanno la durata di quattro esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.
 3. Tutti gli organi dell'Associazione possono riunirsi in modalità "a distanza", con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati on line, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti dell'organo.

Art. 11 - Assemblea

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.
2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
3. Agli associati degli enti del terzo settore, possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli enti del terzo settore e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.
4. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.
5. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
6. I soci possono intervenire all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
7. Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale.
8. Sono ammessi al voto gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;
- b) approvare il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte;
- c) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- d) nominare e revocare, quando ciò è obbligatorio per legge, i componenti dell'Organo di controllo;
- e) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione e di esclusione degli associati, garantendo al richiedente la più ampia garanzia di contraddittorio;
- f) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- g) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal consiglio direttivo;
- h) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.
2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del consiglio direttivo.

3. L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.
5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.
6. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
7. I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio di esercizio e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
8. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
9. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
10. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera

visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Art. 15 - consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il consiglio direttivo è formato da un minimo di tre (3) ad un massimo di cinque (5) eletti dall'assemblea tra gli associati. Il consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.
4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di quattro esercizi e possono essere rieletti.

Art. 16 - Competenze del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo ha il compito di:
 - a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
 - b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
 - c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
 - d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio di esercizio (ed il programma di attività, entro il mese di aprile);

- f) fissare l'ammontare della quota sociale annuale;
- g) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio di esercizio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario nonché la relazione sull'attività svolta;
- h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- j) deliberare in merito all'esclusione di soci;
- k) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- l) eleggere il Presidente e il Vice Presidente o più Vice Presidenti;
- m) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non soci;
- n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- o) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- p) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- q) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 17 - Funzionamento del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive.
2. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Il consiglio direttivo provvede alla

sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

3. Il consiglio direttivo è convocato, almeno sette (7) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di posta elettronica inoltrata almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.
4. Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
5. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
6. Le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
7. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
8. Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.

Art. 18 - Il presidente

1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica quattro esercizi e può essere rieletto.
2. Il presidente:
 - a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
 - b) dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;

- c) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
 - d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
 - e) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo;
 - f) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
 - g) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
4. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 19 - Il segretario e tesoriere

1. Il Segretario, nominato ai sensi dell'art. 16 comma m) del presente Statuto, redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri, garantendone libera visione all'associato che lo richieda.
2. Il Tesoriere, nominato ai sensi dell'art 16 comma m) del presente Statuto, sovrintende alla gestione economica e finanziaria dell'associazione in conformità con le normative in vigore per la gestione degli ETS.
3. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Art. 20 Organo di Controllo e Revisione Legale dei Conti

1. Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 30 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un Organo di controllo monocratico composto da un revisore legale iscritto nell'apposito registro, a cui può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta.
2. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.
3. Ove istituito, l'Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.
4. Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro, a meno che non decida di attribuire la relativa competenza ad un Organo di controllo collegiale che dovrà in tal caso essere composto da 3 componenti, tutti revisori legali iscritti.

Art. 21 - Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
 - d) il libro dei volontari che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.
2. I libri sociali sono tenuti a cura del consiglio direttivo.
3. I verbali, di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.

Art. 22 - Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:

- a) quote sociali;
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2;
- i) corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- j) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.Lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- k) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- l) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 23 - Scritture contabili

1. Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 24 - Esercizio sociale

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, in termine utile per poi presentarlo all'assemblea ordinaria dei soci ai fini della sua approvazione secondo quanto previsto dal presente statuto.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del terzo settore, e dunque:
- potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora l'Associazione abbia entrate non superiori a € 300.000,00;
 - in caso contrario, dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;
 - dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto ministeriale, ove disponibile;
 - dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore.
 - Se l'Associazione ha entrate annue superiori ad un milione di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.
 - Se l'Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.
 - Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 25 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 26 - Assicurazione dei volontari

1. Tutti gli associati che prestano attività di volontariato, anche occasionalmente, sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.
2. L'associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 27 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art. 28 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme del Codice del terzo settore e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

Il Segretario

Grassi Daniela

Il Presidente

Oneto Albino